

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 19 ottobre 2007, n. 680.

**Istituzione del Monumento Naturale «Grotte di Falvaterra e Rio Obaco» ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 6 che stabilisce le modalità per l'istituzione di monumenti naturali a tutela di habitat o ambienti omogenei, sottoponendoli a norme di tutela dirette alla conservazione;

VISTO inoltre il comma 2 dell'art.7 della sopracitata L.R. 29/97, che stabilisce che l'individuazione di aree naturali protette avviene, tra l'altro, utilizzando i demani ed i patrimoni forestali, nonché le indicazioni e le proposte deliberate dagli enti locali;

CONSIDERATO che nel Comune di Falvaterra, in provincia di Frosinone, è presente un'area di interesse naturalistico ed ambientale, denominata "Grotte di Falvaterra e Rio Obaco" con superficie pari a 133 ha;

CONSIDERATO che in località Obaco si sviluppa un sistema di cavità carsiche generatosi da fenomeni erosivi e corrosivi del rio caratterizzato da laghi e cascate sotterranee;

CONSIDERATO che nelle suddette grotte si rileva la presenza di notevoli ed interessanti concrezioni tipiche del carsismo ipogeo, quali formazioni di stalagmiti e stalattiti, ben conservate ed in continua evoluzione;

CONSIDERATO che, per favorire il deflusso delle acque del rio Obaco che allagavano le aree agricole della piana di Pastena, negli anni '70 sono state realizzate gallerie artificiali, utili anche all'accesso alle grotte per specifiche indagini speleologiche;

CONSIDERATO che nelle cavità carsiche in oggetto è stata rilevata la presenza di una diversificata fauna cavernicola tra cui si segnala tra gli invertebrati il *Niphargus spp.*, il *Nesticus eremita*, il *Cryptops savingyi* e tra le specie di chiroteri d'interesse comunitario (allegato II Direttiva Habitat 92/43/CEE) il *Rhinolophus euryale*, il *Rhinolophus ferrumequinum*, il *Rhinolophus hipposideros*, il *Miniopterus schreibersi* e il *Myotis capaccinii*;

CONSIDERATO che si evidenziano, nella forra del torrente Rio Obaco, in prossimità dell'accesso alle grotte, frammenti di vegetazione ripariale rappresentati da comunità caratterizzate dalla presenza di carpino bianco (*Carpinus betulus*) e nocciolo (*Corylus avellana*) nei versanti, ontano (*Alnus glutinosa*) e salice bianco (*Salix alba*) nelle zone adiacenti al corso d'acqua;

CONSIDERATO che sui terrazzamenti agricoli ormai abbandonati si è sviluppata una boscaglia arida a roverella caratterizzata da specie floristiche quali carpinella (*Carpinus orientalis*), albero di Giuda (*Cercis siliquastrum*), orniello (*Fraxinus ornus*), acero minore (*Acer monspessulanum*);

CONSIDERATO che sono presenti estese formazioni aperte a dominanza di ampelodesma (*Ampelodesmos mauritanicus*) assimilabile all'habitat di interesse comunitario "Arbusteti termomediterranei e predesertici" della Direttiva 92/43/CEE;

CONSIDERATO che si segnalano popolamenti di diverse specie di orchidee (*Orchis purpurea*, *Orchis italica*, *Ophrys apifera*, *Ophrys fusca*, *Ophrys holoserica*, *Serapias vomeracea*, *Anacamptis pyramidalis*);

CONSIDERATO che l'integrità degli habitat rivela un buono stato di funzionalità dell'ecosistema fluviale, confermato anche dalla presenza sulle sponde fluviali di specie igrofile tipiche degli ambienti umidi;

CONSIDERATO che le rupi, lontane da attività antropiche e di difficile accesso, rappresentano un ambiente potenziale di nidificazione di falconiformi e di altre specie legate agli ambienti rupicoli;

CONSIDERATO che, con Delibera di Consiglio Comunale n.47 del 25.11.2006, il Comune di Falvaterra (Frosinone) ha proposto l'istituzione dell'area "Grotte di Falvaterra e rio Obaco" quale Monumento Naturale;

RITENUTO opportuno, ai fini della conservazione dell'area "Grotte di Falvaterra e rio Obaco" ed in considerazione delle sue caratteristiche, di istituire un Monumento Naturale ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 29/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere della competente Commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 2/10/2007;

## DECRETA

1) Ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale del 6 ottobre del 1997 n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Monumento Naturale "Grotte di Falvaterra e rio Obaco", nel territorio del Comune di Falvaterra in provincia di Frosinone, di estensione pari a 133 ha, individuato nella cartografia in scala 1:10.000, allegata al presente decreto come parte integrante (Allegato A).

2) All'interno del Monumento Naturale "Grotte di Falvaterra e rio Obaco", si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 della L.R. n.29/97 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare è vietato:

- l'esercizio dell'attività venatoria in tutte le sue forme;

- l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale;
- la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa;
- l'apertura di nuove strade o piste carrabili, il transito di veicoli a motore fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso e per le attività agro-silvo-pastorali e agrituristiche, nonché per gli autoveicoli e le autovetture dei residenti;
- la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;
- l'apertura di cave e discariche.

3) La gestione del Monumento Naturale è affidata al Comune di Falvaterra (Frosinone) il quale provvede all'adozione del Regolamento di cui all'articolo 27 della L.R. n. 29/97, e successive modifiche ed integrazioni.

4) L'Ente Gestore provvede a notificare il presente decreto ai proprietari dei fondi e a trascrivere il vincolo nei registri immobiliari.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente decreto è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Roma, 19 ottobre 2007

*Il Presidente*  
MARRAZZO

